



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2015:

LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.118

MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE (LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA)

Art. 1

1. L'articolo 1 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme.”.

Art.2

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificate:

“1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
- b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, stipulato dall'Unione Europea nel 1985 e successive modifiche ed integrazioni;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificata:

"e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive modifiche ed integrazioni;"

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificata:

"l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica attestata dalla Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, lavoro, studio e vacanza all'estero, provvedimento dell'autorità giudiziaria, volontariato internazionale o cause di forza maggiore quando le stesse comportino assenze prolungate dal territorio per oltre sei mesi."

Art.3

1. L'articolo 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

"Art.4

(Comunicazione dei provvedimenti riguardanti lo straniero)

1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese o araba con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo l'interessato edotto del contenuto mediante interprete."

Art.4

1. L'articolo 5, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"2. Ai fini dell'ingresso in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero deve essere inoltre munito di timbro di ingresso in Stato facente parte dell'area Schengen, in regolare corso di validità."

Art.5

1. L'articolo 6 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"Art.6

(Permanenza in Repubblica)

1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a trenta giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.

2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici.”.

Art.6

1. L'articolo 7, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, interruzione, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.”.

Art.7

1. L'articolo 8, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un periodo di tempo superiore a trenta giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da indicarsi in apposito regolamento di attuazione.”.

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 4 è disciplinato dall'articolo 46.

Art.8

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificati:

“1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:

- a) istruzione;
- b) sport;
- c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
- d) culto;
- e) volontariato internazionale.

2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che frequenti un corso di studio legalmente riconosciuto, corsi universitari di durata pluriennale, master o dottorati nel territorio della Repubblica di San Marino, per la durata del periodo del corso di studio e, in ogni caso, per non più di un anno rinnovabile.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità ed il relativo permesso per motivi di istruzione sarà regolamentato con le modalità previste in apposito decreto delegato.”.

2. Il decreto delegato citato nella modifica del comma 3 è disciplinato dall'articolo 46.

3. L'articolo 9, comma 9, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, il permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo

parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri; la richiesta va collegata alla presenza registrata e riconosciuta da parte dell'Autorità competente di una comunità di quel determinato culto.”.

Art.9

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificate:

- “a) stagionale con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;
- b) temporaneo con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e)-bis:

- “e-bis) speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up così come disciplinato dalla Legge 26 giugno 2013 n.71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n.10 e dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32.”.

Art. 10

1. L'articolo 10, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

- “4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma, quali, tra le altre, assistente anziani, a persone con disabilità e alla famiglia, individuate nel decreto delegato di cui all'articolo 19 ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinati per un periodo limitato e definito.”.

Art.11

1. Dopo l'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 10-bis:

“Art. 10-bis

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro è rilasciato allo straniero che partecipi a uno di tali programmi ai sensi delle intese concluse tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19 e nei limiti e nelle condizioni previste da dette intese.

2. Lo straniero, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso le vie diplomatiche, potrà iscriversi a un'apposita lista predisposta dall'Ufficio del Lavoro e potrà ottenere un nulla osta lavorativo per la durata massima di dodici mesi, dei quali non più di sei per ogni datore di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro può avere durata massima di dodici mesi e non è rinnovabile.

Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro, in possesso di un nulla-osta di lavoro, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e per il periodo di validità del nulla-osta, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee.”.

Art.12

1. L'articolo 11 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“Art.11

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di dodici mesi all'anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.

4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall'armatore ovvero dal marittimo.

5. La Gendarmeria e/o i preposti uffici della Pubblica Amministrazione in collaborazione con l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima avrà cura di accertare che il personale di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente articolo sia congruo alle dimensioni e tipologia di imbarcazione.”.

Art.13

1. L'articolo 12, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso, non per turismo, in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.”.

Art.14

1. L'articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“2. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso, ovvero dalla data in cui il beneficiario ha maturato i requisiti.”.

Art.15

1. L'articolo 13, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni.”.

Art.16

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Art.17

1. Il comma 10 dell'articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Art.18

1. All'articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies:

“10-bis. Il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età non superiore a 25 anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio*, può richiedere il permesso di soggiorno ordinario, purché in presenza dei requisiti di cui alla presente legge.

10-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere il permesso di soggiorno ordinario anche al di fuori dei requisiti di cui al comma 10-bis con provvedimento motivato, qualora sussistano condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel territorio della Repubblica.

10-quater. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno ordinario può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i casi rientranti nei punti b) e c) di cui al comma 2.

10-quinquies. Il permesso di soggiorno ordinario può essere rilasciato a persona convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dell'articolo 15 decorso il periodo di cinque anni continuativi.”.

Art. 19

1. L'articolo 14 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 14

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario rilasciato per tali esigenze dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare in Repubblica.

1-bis. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato altresì alle vittime di tratta e alle vittime di violenza, così come definite dagli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani ratificati dalla Repubblica di San Marino, in considerazione della loro situazione personale e/o ai fini della loro collaborazione nell'ambito di indagini o di procedimenti penali. Il rilascio è subordinato al parere positivo dell'Authority per le Pari Opportunità che, anche avvalendosi dell'ausilio di uffici e servizi pubblici, potrà effettuare i necessari accertamenti.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo. Può essere rinnovato annualmente fino al permanere delle esigenze di protezione sociale e, per le vittime di tratta e le vittime di violenza, è rinnovato sulla base delle indicazioni dell'Authority per le Pari Opportunità o dell'Autorità Giudiziaria.”.

Art.20

1. L'articolo 15, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:

- a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere *more uxorio*;
- a-bis) per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto;
- b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica.”.

Art.21

1. L'articolo 15, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“4. La perdita della qualifica di convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), comporta l'interruzione del permesso per convivenza.”.

Art.22

1. L'articolo 15, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

“5. Il permesso per convivenza di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi.”.

Art.23

1. L'articolo 15, comma 7, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione o adottato congiuntamente. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.”.

Art.24

1. All'articolo 16, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere b-bis) e b-ter):

- “b-bis) al figlio di sammarinese residente naturalizzato ed al figlio di sammarinese residente divenuto tale per matrimonio;
- b-ter) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*, che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi della lettera a). Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.”.

Art.25

1. L'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:

- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d'investimenti immobiliari connessi/strumentali all'attività;
- c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
- c-ter) donino e s'impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;
- c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura.

La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste ai commi 1 e 2 dell'articolo seguente.

La residenza anagrafica a favore di stranieri di cui al punto c), autorizzata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione a fronte di costituenda società, dovrà essere rilasciata solo successivamente alla costituzione della società ed al versamento dell'intero capitale sociale.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

I punti b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) in relazione alla specifica documentazione e certificazione potranno essere oggetto di ulteriore regolamentazione con apposito decreto delegato.”.

Art.26

1. All'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

“3-bis. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha facoltà di estendere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario, concessi nelle ipotesi contemplate nelle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 3, in favore di:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

3-ter. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti, previa verifica degli Uffici competenti di cui all'articolo 17, comma 5, e della Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

3-quater. I soggetti di cui all'articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino un'attività lavorativa. L'assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.”.

Art. 27

1 L'articolo 16, comma 6, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“6. L'Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all'iscrizione per nascita nel Registro della popolazione residente:

- a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;
- b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;
- c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.

L'Ufficiale di Stato Civile nei casi di cui ai punti a), b) e c) procede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di nascita, qualora la nascita sia avvenuta all'estero. Nel caso in cui vi sia già stata iscrizione per nascita in altro Stato oppure la richiesta di iscrizione del minore pervenga oltre il termine dei trenta giorni, occorrerà presentare ordinaria domanda di immigrazione.”.

Art.28

1. All'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

“6-bis. L'Ufficiale di Stato Civile procede all'iscrizione nel registro della popolazione residente del minore che, temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, sia affidato, con provvedimento dei servizi sociali o dell'autorità giudiziaria competente, ad una famiglia o ad una persona singola residente in Repubblica ovvero ad una comunità di tipo familiare con sede in Repubblica, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. La residenza può essere mantenuta anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell'affidato purché l'affido giudiziale non venga revocato prima del compimento del diciottesimo anno di età. La famiglia affidataria può richiedere il permesso di soggiorno ordinario in via alternativa qualora vi sia un'indicazione in tal senso da parte dell'autorità dello Stato di provenienza del minore affidato.”.

Art.29

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificati:

“Art. 17

(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno, dei permessi di cui all'articolo 15 e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.”.

Art.30

1. L'articolo 17, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi né rinnovati nei seguenti casi:

- a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;
- b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
- c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;
- d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;
- e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;
- f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.”.

Art.31

1. L'articolo 17, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

“4. La revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all’articolo 15 è disposta nei seguenti casi:

- a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
- b) si verificano le condizioni ostative previste al comma 2, lettere a), b) ed f);
- c) l’interessato sia destinatario della misura dell’espulsione dal territorio della Repubblica;
- d) si sia verificata la perdita in capo all’interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell’originario permesso. L’interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l’interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;
- e) l’autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell’Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
- f) l’autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell’Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.”.

Art.32

L’articolo 17, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

“5. La residenza è revocata dall’Ufficiale di Stato Civile:

- a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi;
- b) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all’Ufficiale di Stato Civile, previo riferimento dell’Ufficio Industria di concerto con il Dipartimento Affari Esteri, la cessazione dell’attività o il non ottemperamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l’attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
- c) qualora, a seguito dell’obbligo di comunicazione all’Ufficio Industria da parte del datore di lavoro o dell’interessato circa il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l’attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alla revoca;
- d) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi di procedere con la revoca della residenza nei casi previsti al comma 2.

L’Ufficio Industria, ufficio preposto al monitoraggio dell’applicazione della legge, relaziona almeno con cadenza annuale sugli esiti degli accertamenti alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione.”.

Art.33

1. Il comma 6 dell’articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è abrogato.

Art.34

1. L’articolo 17, comma 7, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo.”.

Art.35

1. All'articolo 17 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7 quater:

“7-bis. Il provvedimento di revoca ha effetto centoventi giorni dalla data di comunicazione del medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 ottobre 2011 n.160. Altresì contro il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

7-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione valuterà, sulla base dei riferimenti delle competenti autorità, circa il mantenimento della residenza in capo al soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 16, nel caso in cui le condizioni professionali o di investimento imprenditoriale siano mutate rispetto al rilascio della residenza medesima. La Commissione potrà richiedere all'interessato tutta la documentazione e la certificazione che riterrà opportuna ai fini del mantenimento della residenza.

7-quater. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplinerà la procedura di revoca e le modalità dei relativi controlli da parte del Corpo della Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione.”.

Art.36

1. Dopo l'articolo 19 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 19-bis:

“Art.19-bis

(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, previa istanza motivata e documentata dell'interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e degli Uffici ritenuti competenti, può valutare di concedere, per particolari e straordinari casi non contemplati dalla legge, il permesso di soggiorno ordinario per coloro che abbiano dimorato complessivamente per un periodo superiore a quindici anni.

2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in relazione alle istanze di cui al comma 1, delibera a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.”.

Art.37

1. L'articolo 20, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 sono tenuti a richiedere allo straniero l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata ed i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della

Gendarmeria entro ventiquattro ore dall'arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che saranno previsti in apposito regolamento.”.

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 1 è disciplinato dall'articolo 46.

Art.38

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. L'Ufficio del Registro e delle Ipotecche non procede alla registrazione dei contratti o atti di cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno. Per gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, che non necessitano di permesso di soggiorno sarà allegata copia del documento di iscrizione al corso scolastico.”.

Art.39

1. L'articolo 30 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.30

(Relazione annuale sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze)

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al Congresso di Stato e alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il Congresso di Stato provvede a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di cui all'articolo 19.”.

Art.40

1. All'articolo 31 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

“4-bis. Il datore di lavoro o l'interessato di cui al precedente articolo 17, comma 5, lettera c), sono puniti per l'infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 5.000,00.”.

Art.41

1. L'articolo 31, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.”.

Art.42

1. L'articolo 33, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, i Corpi di Polizia hanno la facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione quando:

- a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;
 - b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;
 - c) è dedito a traffici delittuosi ovvero vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c-bis) sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.”.

Art.43

1. All'articolo 33 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11-bis:

“11-bis. Il provvedimento di allontanamento nei casi in cui riguardi permessi di soggiorno per motivi di lavoro obbligherà il soggetto a lasciare il territorio della Repubblica escludendo i termini introdotti dall'articolo 15 del Decreto Delegato n.3/2011.”.

Art. 44

1. L'articolo 35 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Art.45

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dei requisiti per ottenerla, concede la residenza al coniuge ed al figlio dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, che hanno ottenuto il permesso di soggiorno ordinario rilasciato per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, nonché ai soggetti ai quali è stata revocata la residenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art.46

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati per le nuove tipologie disposte nonché per ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione ed attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della stessa.

Art.47

(Testo coordinato in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica)

1. Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare con propria delibera, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Testo Coordinato delle norme vigenti in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica senza valenza normativa e a mero scopo di cognizione.

Art.48

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini